

SCHEDA TECNICA

LEGGE REGIONALE 30 GIUGNO 2003, N. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Ai sensi dell'art. 117 Cost. la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale risulta così tripartita:

- appartiene competenza esclusiva statale (comma 2): la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lett. m)) e le norme generali sull'istruzione (lett.n))
- rientra nella legislazione concorrente (comma 3): l'istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche
- ricade nella competenza esclusiva regionale (comma 4): l'istruzione e la formazione professionale

Con legge 53/2003 è stata poi approvata “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”

Nel rispetto dello schematizzato quadro giuridico-istituzionale, la presente legge, si pone in continuità rispetto alla l.r. 1/2000 sui servizi educativi per la prima infanzia e alla l.r. 26/2001 sul diritto allo studio e va ad innovare sostanzialmente la normativa regionale sulla formazione professionale risalente al 1979.

Suo principio ispiratore è quello di porre la persona al centro delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, garantendo ad ognuno e per tutto l'arco della vita l'accesso a tutti i gradi di istruzione in condizioni di pari opportunità, al fine di innalzare il livello di istruzione di tutti almeno fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, di prevenire l'abbandono scolastico, di favorire le pari opportunità nell'inserimento lavorativo, di adeguare le competenze professionali dei lavoratori, di attuare i principi di integrazione ed inclusione sociale.

Con essa la Regione definisce il **sistema formativo nel territorio regionale** come un insieme di attività e relazioni, instaurato ed attuato tra soggetti dell'istruzione, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti, fondato sulla autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale e sulla valorizzazione dell'autonomia dei soggetti formativi (in particolare istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione professionale accreditati) e dell'integrazione tra politiche formative, socio-sanitarie e culturali.

La Regione si adopera per rendere fruibile il diritto di ognuno al riconoscimento e alla circolazione di titoli e competenze professionali acquisite; è introdotto il libretto formativo personale che accoglie titoli, competenze, crediti conseguenti all'istruzione e alla formazione professionale.

Cardini del sistema formativo regionale sono:

- qualificazione del personale addetto all'istruzione e alla formazione attraverso assegni di studio destinati ai docenti;
- collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università e altri organismi di ricerca;

- metodologie didattiche quali tirocini e, nei contesti lavorativi adeguati alla formazione, alternanza scuola-lavoro;
- definizione dei requisiti che le imprese devono avere per svolgere ruolo formativo;
- orientamento quale funzione strategica per sostenere le persone nell'attuazione consapevole delle scelte formative e professionali;
- percorsi formativi specifici per le persone in condizioni di disagio sociale, fisico, psichico, con la previsione di integrazione tra le politiche scolastiche e le politiche sociali e sanitarie;
- un sistema di finanziamento che prevede assegni formativi per favorire l'accesso individuale ad attività di formazione permanente, modalità informatizzate per gestione e controllo delle attività.

Componenti del sistema formativo che la legge in particolare disciplina sono i seguenti.

- **Scuole dell'infanzia.** La Regione persegue la generalizzazione delle scuole dell'infanzia di durata triennale quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione, sostenendo progetti per la continuità educativa e il raccordo con i servizi educativi, per la qualificazione dell'offerta formativa (modelli organizzativi flessibili, compresenza nella didattica, figure di coordinamento pedagogico)

- **Autonomia delle istituzioni scolastiche.** A tal fine si prevede il trasferimento alle stesse di ogni competenza regionale in materia di curricula didattici, il sostegno per realizzare percorsi formativi personalizzati, la creazione di reti e consorzi tra scuole, la costituzione di organismi di rappresentanza delle scuole che operano sul territorio, la possibilità di istituire Centri di servizio e di consulenza

- **Integrazione tra istruzione e formazione professionale.** A tal fine si riconosce il reciproco riconoscimento dei crediti e la possibilità reale di passaggio da un sistema all'altro. Viene disciplinato il biennio integrato nell'obbligo formativo: esso permette la prosecuzione dell'obbligo formativo sia nell'istruzione, sia nella formazione professionale, sia nell'apprendistato

- **Formazione professionale** E' definita quale servizio pubblico, finalizzato a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla crescita professionale, che si articola in formazione iniziale, superiore, continua, permanente. E' previsto l'accreditamento da parte della Regione di organismi pubblici e privati erogatori dei servizi di formazione professionale per poter beneficiare di finanziamenti pubblici. Ai fini delle certificazioni si prevede l'autorizzazione ed il riconoscimento delle attività formative svolte anche da soggetti non accreditati. E' poi prevista una serie interventi volti al sostegno e alla qualificazione della formazione professionale.

- **Educazione degli adulti.** Per favorire l'adattabilità alla trasformazione dei saperi e per evitare l'obsolescenza delle conoscenze acquisite, è promosso l'apprendimento per tutta la vita che si realizza nel sistema formativo, nel lavoro e nell'educazione non formale anche attraverso alla formazione a distanza. Tali opportunità sono offerte da Enti locali, istituzioni scolastiche ed università, organismi di formazione professionale accreditati, università della terza età, associazioni. Competenti della programmazione sono le Province, cui vengono trasferite anche le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età.

La Regione svolge le funzioni di programmazione generale del sistema formativo.

Province e Comuni: esercitano le funzioni di programmazione dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, predispongono i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione ed i piani di organizzazione della rete scolastica

Spetta alle Province: il coordinamento generale della programmazione territoriale, la funzione di programmazione in materia di formazione professionale, l'istituzione di indirizzi scolastici e formativi nel segmento dell'obbligo formativo e di Centri territoriali per l'educazione degli adulti.

Il governo del sistema formativo si fonda su collaborazione istituzionale, concertazione, partecipazione sociale. Per favorire quest'ultima si istituiscono la Consulta regionale degli studenti, e la Consulta regionale dei genitori

Vengono inoltre istituiti organismi regionali per il governo del sistema: la Conferenza regionale per il sistema formativo , sede di collaborazione tra Regione Enti locali, Amministrazione scolastica, istituzioni scolastiche autonome, organismi di formazione professionale e università,; il Comitato di coordinamento istituzionale, la Commissione regionale tripartita, sede di concertazione fra Regione e parti sociali. Si prevede infine l'istituzione di Commissioni provinciali di concertazione per la concertazione a livello territoriale.